

ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro

Per iscriverti al **Bollettino ADAPT** [clicca qui](#)

Per entrare nella **Scuola di ADAPT** e nel progetto **Fabbrica dei talenti** scrivi a:
selezione@adapt.it

Bollettino ADAPT 10 gennaio 2022, n. 1

La Legge di Bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021, contiene, tra i vari aspetti, alcune importanti novità sul piano previdenziale. Coloro che si aspettavano una riforma strutturale dell'attuale sistema pensionistico, che andasse a modificare in maniera complessiva i requisiti ordinari introdotti con la Riforma del 2011, dovranno attendere almeno un altro anno e seguire con attenzione gli sviluppi del tavolo di confronto aperto tra governo e sindacati a fine dicembre, per lavorare su nuovi e più ampi interventi. In attesa di vedere a quali risultati porteranno gli incontri del 2022, può essere però utile **ripercorrere i primi punti fermi** dell'ultima Legge di Bilancio, presentati nei vari **commi che compongono l'unico articolo della Legge n. 234/2021**: le soluzioni introdotte dal governo, infatti, seppure in molti casi di carattere transitorio, vanno a introdurre alcune **importanti previsioni per i lavoratori al termine della propria carriera.**

Scadenza di Quota 100 e fase di transizione: l'introduzione di Quota 102

Il primo passaggio di rilievo sulla materia previdenziale si ritrova al comma 87, e rappresenta **una conferma di quanto già da diverso tempo era stato annunciato: Quota 100**, la forma sperimentale di uscita anticipata introdotta nel 2019 e al centro di un vasto dibattito in ambito politico-sindacale, **non è stata riconfermata. Al suo posto**, per favorire con una misura transitoria un ritorno graduale e generalizzato ai requisiti ordinari previsti con la riforma del 2011 per la pensione di vecchiaia e anticipata, è stata introdotta, solo per il 2022, **la c.d. "Quota 102"**. Il meccanismo della "quota", mirato a combinare un determinato requisito anagrafico e contributivo dei lavoratori, permane, ma rispetto a Quota 100 variano i suoi termini: con **Quota 102**, sarà infatti **possibile accedere alla pensione con 64 anni di età anagrafica (2 in più rispetto al precedente regime sperimentale) e 38 anni di contributi versati.**

La conferma di Opzione Donna e il “rinnovato” APE Sociale

Il **programma del Governo** per garantire una maggiore **flessibilità in uscita** a determinate categorie di lavoratrici e lavoratori nel corso del 2022 non si ferma comunque alla sola misura di Quota 102: nel testo della nuova Manovra trova infatti spazio anche **la conferma** di alcune soluzioni già introdotte nel nostro ordinamento, e prorogate nel corso degli anni, ossia **APE Sociale** e **Opzione Donna**.

In primo luogo, il **comma 91** stabilisce **la proroga per il 2022 del c.d. APE Sociale**. Tale **forma anticipata di pensionamento** prevede l'erogazione di un'indennità da parte dell'INPS a specifiche tipologie di lavoratori con particolari esigenze di tutela (disoccupati, invalidi, soggetti che assistono parenti disabili, addetti a mansioni gravose) che abbiano compiuto almeno 63 anni di età, possiedano 30 anni di contributi (36 per i lavoratori impiegati nelle attività usuranti) e non siano già titolari di pensione diretta, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. La conferma della misura porta con sé **alcune importanti novità rispetto al regime previgente**, dato che viene estesa **la platea dei potenziali fruitori** dell'istituto ed è introdotto un **regime agevolato per determinate categorie di lavoratori**.

Sotto il primo aspetto, come indicato nello stesso **comma 91**, per i lavoratori **disoccupati** che intendano accedere all'anticipo, **non sarà più necessario avere terminato la Naspi da almeno 3 mesi**, come era invece indicato precedentemente. Inoltre, sempre nell'ottica di estendere la portata della misura, al **comma 92** sono **ampliate le categorie professionali che rientreranno tra i lavori gravosi**, al fine di poter accedere all'anticipo pensionistico con 63 anni di età e 36 di contributi. Il **nuovo elenco** è contenuto nell'allegato 3, annesso alla legge di Bilancio, e **ricomprende professioni precedentemente non ammesse**, quali, a titolo di esempio, i professori della scuola primaria e della scuola materna, gli addetti alla gestione dei magazzini e gli operatori della cura estetica. Sempre il comma 92, inoltre, introduce uno **specifico regime agevolato** per i **dipendenti delle imprese edili ed affini**, per i **ceramisti** e per i **conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta**. Queste categorie, nel corso del 2022, potranno accedere all'APE sociale una volta raggiunti i **63 anni di età anagrafica** e i **32 anni di anzianità contributiva**. Si tratta di una novità inserita successivamente all'approvazione del ddl Bilancio da parte del governo, in seguito a diverse proposte di modifica sul punto delle forze politiche di maggioranza.

Per quanto riguarda invece **“Opzione Donna”**, tale forma anticipata di pensionamento sarà in

vigore anche per il 2022. Anche in questo caso, vanno segnalate le **modifiche** intercorse tra la **data di approvazione del disegno di legge del governo a fine ottobre** e la **pubblicazione della versione finale** in Gazzetta Ufficiale. Infatti, mentre nella bozza di manovra inviata alle Camere veniva previsto l'innalzamento di 2 anni dei requisiti anagrafici richiesti rispetto alla versione precedente, nel testo approvato dai due rami del Parlamento tornano i requisiti vigenti nel 2021. Per accedere al trattamento pensionistico con Opzione Donna, occorreranno infatti **58 anni di età anagrafica (59 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contribuzione versata**. Restano ferme inoltre le **altre condizioni** previste sul punto: da un lato, per quanto riguarda la **decorrenza** del trattamento, rimane in vigore la **finestra mobile**, che fa slittare l'erogazione della pensione dalla data di maturazione dei requisiti, per un periodo pari a **12 mesi** per le lavoratrici **dipendenti** e **18 mesi** per le lavoratrici **autonome**. Dall'altro lato, le lavoratrici che avranno accesso a tale misura dovranno accettare il **ricalcolo** del proprio trattamento pensionistico esclusivamente col sistema **contributivo**, a prescindere dalla loro storia contributiva.

Il nuovo regime per i giornalisti

Un'innovazione di particolare impatto sull'attuale assetto previdenziale riguarda poi il **regime pensionistico dei giornalisti**. Per quanto riguarda questa categoria professionale, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio (commi da 103 a 106), **a partire dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale finora svolta dall'INPGI** (l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti Italiani), in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, **passerà**, limitatamente alla **gestione sostitutiva**, nelle mani dell'**INPS**. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale succederà quindi all'INPGI nei rapporti attivi e passivi e il regime pensionistico dei giornalisti si uniformerà così a quello previsto per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, facendo salvo quanto maturato al 30 giugno 2022.

Pensionamenti anticipati e piani di riorganizzazione: il fondo per le PMI e il nuovo contratto di espansione

Infine, occorre menzionare due interventi della Manovra che vanno a impattare sulla disciplina relativa a **specifiche modalità di uscita anticipata dal lavoro**. In primo luogo, va segnalata l'**istituzione** (comma 89) di uno **specifico fondo**, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l'**uscita anticipata dal lavoro**, su base convenzionale, dei lavoratori **dipendenti di piccole e medie imprese in crisi**, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno **62 anni**. Inoltre, la Manovra **proroga per gli anni 2022 e 2023** il finanziamento del **contratto di espansione**, uno

strumento che consente, tra i vari aspetti, uno scivolo pensionistico fino ai 5 anni per i lavoratori in uscita dalle aziende. Si tratta di un ulteriore investimento del governo su questo istituto, volto a supportare le imprese con più di 50 dipendenti (nuova soglia dimensionale stabilita dalla Manovra) impegnate in piani di riorganizzazione e modifica dei processi aziendali.

In sintesi

Provando a sintetizzare i punti principali della Legge di Bilancio 2022 sul piano previdenziale, l'impressione è che, in merito alla flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, la riforma strutturale del sistema di cui si è molto discusso negli scorsi mesi sia stata rimandata di almeno un anno. In questo caso, il governo ha infatti preferito **investire su alcuni meccanismi già rodati**, in alcuni casi modificandone in parte i requisiti, come dimostra il passaggio da Quota 100 a Quota 102, in altri ampliando la platea dei potenziali aderenti, come evidenziato dal potenziamento dell'APE Sociale.

Nei prossimi mesi, i primi dati dell'INPS ci diranno qualcosa di più su come queste misure saranno accolte dalle lavoratrici e dai lavoratori che, per caratteristiche professionali e storia contributiva, **potranno accedervi**. Si tratterà di un primo **passaggio importante**, per capire quale strada potranno seguire le prossime riforme delle pensioni, strette tra l'esigenza di garantire una maggiore flessibilità in uscita ai lavoratori di oggi e, al contempo, di mantenere una sostenibilità complessiva del sistema.

Michele Dalla Sega

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

 @Michele_ds95